



Città di Grosseto

Settore: Servizi Per Le Imprese E Per Il Territorio
Servizio: Servizio Attività Produttive E Commercio

Determinazione Dirigenziale N. 527 del 23/02/2023

Oggetto: BANDO COMUNALE PER L'AMMISSIONE DI N. 6 OPERATORI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE SULLE AREE DEMANIALI DEGLI ARENILI PRIVE DI CONCESSIONE PER LA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI PER LA STAGIONE 2023 - APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE

VISTO il Piano per l'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio sulle aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 26/11/2014 e successive modifiche ed integrazioni, apportate da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 14/07/2022, il quale stabilisce all'art. 8, comma 1, per motivi di tutela ambientale, il divieto di esercizio del commercio in forma itinerante sull'area demaniale degli arenili, ad eccezione degli arenili privi di concessione dal km 28 fino a Fiumara, da dopo il Club Velico di Marina di Grosseto fino al Bagno Le Dune e dal Bagno delle Nazioni alla foce dell'Ombrone;

VISTO il regolamento comunale per l'attività di commercio sulle aree pubbliche, ed in particolare l'art. 36 dello stesso, inerente il commercio itinerante sulle aree demaniali degli arenili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 18/12/2013, modificata con successiva deliberazione n. 53 del 31/3/2017 e, da ultimo, con deliberazione n. 36 del 28/2/2018;

CONSIDERATO che il succitato art. 36 stabilisce che ogni anno il settore competente individua al massimo n. 6 operatori di commercio su area pubblica in forma itinerante (che, nel tratto di spiaggia libera riguardante il territorio di Principina a Mare, potranno essere al massimo due) abilitati per la stagione, dal 1° maggio al 31 ottobre, previa procedura di evidenza pubblica;

TENUTO CONTO che, in base a quanto previsto dall'art. 36 del suddetto regolamento comunale per l'attività di commercio sulle aree pubbliche, oggetto della modifica approvata con deliberazione C.C. n. 36 del 28/2/2018, il Settore competente individua ogni anno massimo sei operatori di commercio su area pubblica in forma itinerante abilitati per la stagione previa procedura di evidenza pubblica tenendo conto, in ordine di priorità:

1. della maggiore anzianità maturata, anche in modo discontinuo rispetto alla data di inizio quale impresa attiva, nell'attività di commercio su area pubblica, quale risulta dal registro delle imprese, cumulata con quella del titolare al quale eventualmente il richiedente sia subentrato nella titolarità del ramo d'azienda medesimo: punti 2 per ogni 6 mesi (o frazione) di esercizio dell'attività per il periodo compreso tra la data di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche e la data di partecipazione al bando (data di scadenza per la presentazione delle domande) fino ad un massimo di 80 punti;
2. della maggiore professionalità acquisita sulla base del numero di stagioni estive effettuate sul territorio nazionale nel commercio su area pubblica in forma itinerante di generi alimentari sulle aree demaniali marittime, dimostrabile in base ai nullaosta/autorizzazioni rilasciate allo stesso partecipante alla selezione dalle Capitanerie di Porto e/o dagli uffici demaniali marittimi comunali: punti 1 per ogni stagione effettuata fino ad un massimo di 20 punti;
3. dell'ordine cronologico di presentazione delle domande per la procedura di evidenza pubblica a parità di punteggio complessivamente considerato;

TENUTO CONTO che l'art. 36 del succitato Regolamento comunale per l'attività di commercio sulle aree pubbliche disciplina nelle aree demaniali marittime prive di concessioni la tipologia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante e non su posteggio dato in concessione e che, pertanto, non è allo stesso applicabile l'art. 37 c. 3 della L. R. Toscana n.62/2018 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il succitato art. 36 del regolamento comunale per l'attività di commercio sulle aree pubbliche stabilisce al comma 4 che il Settore competente individua ogni anno gli operatori di commercio su area pubblica in forma itinerante abilitati per la stagione (1° maggio – 31 ottobre), previo accertamento del numero massimo ammissibile e della permanenza delle condizioni e prescrizioni da osservare;

VISTA la nota della Regione Toscana pervenuta in data 21/2/2022, prot. n. 25805, con la quale si conferma che *“l'attività esposta possa essere oggetto di un parere da parte dell'Ente Gestore della ZSC/ZPS per gli aspetti naturalistici. I richiedenti possono presentare il Format di Screening, ...omissis..., insieme all'allegato per gli oneri (previsti solo con costi superiori ai 15,000euro)”*;

RICHIAMATE inoltre le seguenti prescrizioni da osservare nella ZSC IT51A0012 “Tombolo da Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto” di cui alla nota del 10/03/2020 prot. 37154 della Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia – Settore Tutela della Natura e del Mare:

- l'accesso all'arenile dei mezzi meccanici e/o di servizio dovrà essere effettuato solamente utilizzando percorsi esistenti
- il transito del mezzo elettrico dovrà essere circoscritto nello spazio delimitato dalla battigia o linea di costa in arretramento di mt. 5,00 (zona afitoica), resta quindi intercluso ogni altro percorso sul tratto di arenile
- dovranno essere segnalate alla Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia – Settore Tutela della Natura e del Mare (ente preposto alla tutela del sito) eventuali situazioni di presenza di esemplari o coppie di fratino in attecchimento territoriale o in nidificazione o altre emergenze ambientali di qualsiasi natura, al fine di predisporre sistemi di tutela attiva
- dovranno essere rispettate le prescrizioni ed i divieti contenuti nell'ordinanza sindacale di attivazione della stagione balneare, relativamente all'uso delle spiagge ed alla disciplina delle aree in concessione;

VISTA la nota dell'Ente Parco della Maremma del 15/02/2023 prot. 22840 con cui si comunica che all'interno del tratto di costa ricadente all'interno del Parco Regionale della Maremma non sono mutate le condizioni e prescrizioni impartite in passato precisamente quelle di cui alla nota pervenuta il 29/1/2019, prot. n. 15911, con la quale lo stesso Ente ha specificato, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, che nel territorio ricadente all'interno del Parco, costituito dal tratto di spiaggia compreso tra Principina a Mare (inizio area protetta individuato dalla tabellazione e dalla barriera di tronchi) ed i successivi 1.000 metri in direzione della foce del fiume Ombrone, i mezzi attrezzati dovranno percorrere la spiaggia priva di vegetazione parallelamente alla linea di riva all'interno di una fascia di 5 metri di ampiezza a partire dalla battigia; inoltre, per ridurre al massimo il disturbo delle specie protette, l'attività dovrà essere effettuata con un percorso di andata e ritorno al mattino ed un altro nel pomeriggio;

RITENUTO opportuno approvare, in conformità dei suddetti criteri, il bando comunale allegato alla presente determinazione;

TENUTO CONTO che la presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta l'assunzione d'impegni di spesa e/o la riduzione di entrate per l'Ente;

RICHIAMATO il D.Lgs. 25.05.2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

VISTI altresì la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii. ed il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28.07.2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del giorno 29.12.2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 ed i relativi allegati e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 07 del giorno 12.01.2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025 ed i relativi allegati e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – triennio 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del giorno 30.05.2022 e ss.mm.ii.;

VISTE le “Linee guida per la redazione e pubblicazione degli atti” approvate con determinazione Dirigenziale n. 2566 del giorno 04.11.2022;

CONSIDERATA la “Carta della qualità dei servizi del Comune di Grosseto” approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 509 del giorno 29.12.2022;

VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 111 del 10.11.2003 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 76 del 10.07.2008, n. 68 del 28.03.2011, n. 70 del 25.09.2013 e n. 82 del 13.09.2019;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, che individua analiticamente i compiti gestionali dei Dirigenti;

VISTA la disposizione sindacale n. 222 del 23/12/2021, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Servizi per le Imprese e per il Territorio;

VISTA la disposizione del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese e al Territorio n. 26 del 11/1/2022 di conferimento d'incarico di posizione organizzativa alla Dott.ssa Rosaria Leuzzi;

VISTI gli esiti dell'istruttoria condotta dall'Ufficio Commercio su Aree Pubbliche

DICHIARA

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento né in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto né in capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo

DETERMINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- di approvare la bozza di “Bando comunale per l'ammissione di n. 6 (sei) operatori all'esercizio del commercio di generi alimentari in forma itinerante sulle aree demaniali degli arenili prive di concessione per la stagione 2023 (1° maggio - 31 ottobre)”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- che la presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta l'assunzione d'impegni di spesa e/o la riduzione di entrate per l'Ente;
- di pubblicare il bando all'albo pretorio on line e di trasmetterlo alle associazioni di categoria del commercio;
- di renderlo inoltre noto mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;
- di dare atto che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, ed in particolare del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto come GDPR.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Toscana entro 60 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento oppure, in via straordinaria, entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Il Dirigente
DE BIANCHI MARCO / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)